



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA
Prot. 24943 /8.7.6

Roma, 6 novembre 2014

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

e, p.c. CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Viale Valle Fiorita, 88
Roma

Oggetto: Termini di prenotazione all'esame pratico per il conseguimento della patente di categoria B e certificazione on line delle guide obbligatorie.

Il decreto interministeriale 24 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzette Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 stabilisce, all'art. 2, che *“l'elenco dei soggetti per i quali è in corso l'istruttoria per il rilascio della patente di guida”* deve avvenire *“entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data della prova pratica”*.

Successivamente, con circolare prot. 35178 del 27 dicembre 2012 questa Direzione Generale ha chiarito che: *“I verbali degli esami di guida ... dovranno essere approvati almeno dieci giorni lavorativi (compreso il sabato) prima della data di ciascuna prova d'esame”*.

Questa Amministrazione è venuta a conoscenza della circostanza che alcuni Uffici Motorizzazione civile predispongono i verbali d'esame della prova pratica in un arco temporale sensibilmente superiore ai dieci giorni sopra indicati. Ciò determina, per i candidati al conseguimento della categoria B, la necessità di completare le esercitazioni di guida obbligatorie anche molti giorni prima della data fissata per la prova d'esame, atteso che l'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 stabilisce che l'attestato di frequenza delle *“guide certificate”*, corredato dagli originali del relativo libretto delle lezioni di guida, deve essere comprovato all'atto di prenotazione alla prova pratica di guida.

Tanto premesso, al fine di consentire, nel rispetto delle citate disposizioni ministeriali, la certificazione delle *“guide obbligatorie”* nell'imminenza dell'approvazione del verbale, è stata predisposta una nuova procedura informatica che consente alle autoscuole di certificare on line l'effettuazione delle *“guide obbligatorie”*, secondo modalità di seguito indicate.

Le autoscuole che si avvalgono di detta procedura dovranno compilare appositi campi su una *“maschera”* informatica predisposta dal CED di questa Direzione Generale.

Per ogni ora di esercitazione devono essere inseriti i seguenti dati:

- autoscuola presso cui si è svolta l'esercitazione
- provincia in cui si è svolta l'esercitazione
- data dell'esercitazione
- ora di inizio e ora di fine dell'esercitazione
- codice dell'autoscuola che ha svolto l'esercitazione
- nominativo dell'istruttore
- targa del veicolo con il quale è stata svolta l'esercitazione

Dopo l'inserimento di tutte le ore di esercitazione sarà possibile stampare l'attestato di frequenza delle esercitazioni alla guida. La stampa potrà essere effettuata sia dall'autoscuola che dall'ufficio Motorizzazione civile.

Si evidenzia che la suddetta procedura informatica non sostituisce - almeno in questa fase di avvio - la certificazione cartacea prevista dal D.M. 20 aprile 2012, documenti con cui l'autoscuola assume la responsabilità dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento delle lezioni di guida obbligatorie.

I candidati prenotati da autoscuole che utilizzano la procedura informatizzata di cui alla presente circolare, non dovranno presentare, all'atto di prenotazione dell'esame, la certificazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle "guide obbligatorie", giacché il sistema rileverà automaticamente se dette esercitazioni sono state svolte. Al momento dell'approvazione del verbale il sistema rileverà automaticamente i candidati che hanno completato le "ore obbligatorie" non inserendo, nel verbale stesso, i candidati per i quali non è stato attestato "on line" il completamento di tali esercitazioni.

Pertanto, l'obbligo di comprovare le "guide obbligatorie" tramite la presentazione - al momento della prenotazione dell'esame pratico - dell'attestato di frequenza e dei fogli delle guide, resta in capo ai candidati privatisti e ai candidati che hanno svolto le "guide obbligatorie" presso autoscuole che non si avvalgono della nuova procedura informatizzata. In questi casi sarà l'Ufficio Motorizzazione civile a inserire nel terminale l'effettuazione delle ore di guida obbligatorie, sulla base della certificazione prodotta dal candidato al momento della prenotazione.

Le specifiche tecniche per l'attuazione della nuova procedura saranno emanate con apposita nota del CED di questa Direzione Generale.

A decorrere dal 9 dicembre 2014 sarà possibile inserire nel sistema informatico, l'avvenuto svolgimento delle ore di guida obbligatorie. La procedura "automatica" di approvazione del verbale in cui sarà verificata direttamente dal sistema l'adempimento delle lezioni di guida obbligatorie, entrerà in vigore a far data 15 gennaio 2015.

firmato Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

FF